



Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione di gruppi di tessuti *

Strasburgo, 17 settembre 1974

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati firmatari del presente Accordo, membri del Consiglio d'Europa,

Considerando che i reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari sono disponibili in quantità limitata;

Giudicando come è particolarmente auspicabile che, in uno spirito di solidarietà europea, gli Stati membri si prestino vicendevole assistenza allo scopo di fornire detti reattivi quando sorge la necessità;

Considerando che questa vicendevole assistenza è unicamente possibile se le proprietà e l'impiego di questi reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari sono sottoposti a norme stabilite di comune accordo dagli Stati membri e se l'importazione di siffatti reattivi fruisce delle necessarie agevolazioni ed esenzioni,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

- 1 Per l'applicazione del presente Accordo, i termini «reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari» designano qualsiasi reattivo per la determinazione dei gruppi tissulari d'origine umana, animale vegetale o altra.
- 2 Le disposizioni degli articoli 2 a 6 del presente Accordo s'applicano parimente alle cellule di composizione antigenica conosciuta, utilizzate per lo studio dei reattivi in questione.

Articolo 2

Le Parti contraenti si obbligano, nella misura in cui dispongono di sufficienti riserve per i loro propri bisogni, a mettere i reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari a disposizione delle altre Parti che ne hanno bisogno, senza remunerazione diversa da quella necessaria per il rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di queste sostanze come anche, se necessario, delle spese d'acquisto di quest'ultime.

(*) Testo era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo STE 89 entrato in vigore il 23 aprile 1977.

Articolo 3

I reattivi per la determinazione de gruppi tissulari sono messi a disposizione delle altre Parti contraenti a condizione che essi non diano luogo ad alcun utile e che siano utilizzati unicamente a scopi medici, scientifici, ossia non commerciali, e siano forniti unicamente ai laboratori designati dai governi interessati, conformemente all'articolo 6 del presente Accordo.

Articolo 4

- 1 Le Parti contraenti assicurano l'osservanza delle disposizioni definite nel Protocollo al presente Accordo.
- 2 Esse si conformato inoltre alle norme cui hanno aderito in materia di standardizzazione internazionale in questo settore.
- 3 Qualsiasi invio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari dev'essere corredato di un certificato attestante che il reattivo è stato preparato in conformità delle specificazioni del Protocollo. Il certificato è compilato secondo il modello figurante nell'allegato al Protocollo.
- 4 Il Protocollo e il suo allegato hanno il carattere di un accordo amministrativo e possono essere modificati o completati dai governi delle Parti del presente Accordo.

Articolo 5

- 1 Le Prati contraenti adottano ogni necessario provvedimento per esentare da qualsiasi tassa d'importazione i reattivi destinati alla determinazione dei gruppi tissulari, messi a loro disposizione dalle altre Parti.
- 2 Esse prendono parimente qualsiasi provvedimento necessario per assicurare, per la via più diretta, la fornitura di queste sostanze ai destinatari di cui all'articolo 3 del presente Accordo.

Articolo 6

Le Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Segretario generale del consiglio d'Europa, l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali e/o regionali, autorizzati a compilare il certificato previsto nell'articolo 4 del presente Accordo, e a distribuire i reattivi d'aggruppamento tissulare importati.

Articolo 7 ¹

- 1 Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono aderirvi mediante:
 - a la firma senza riserva di ratificazione o d'accettazione, o
 - b la firma con riserva di ratificazione o d'accettazione seguita dalla ratificazione o dall'accettazione.

La Comunità Economica Europea può, firmandolo, divenire Parte Contraente dell'Accordo.

- 2 Gli strumenti di ratificazione o d'accettazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(*) Testo era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo STE 89.

Articolo 8

- 1 Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio sono divenuti partecipi dell'Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.
- 2 Per qualsiasi Stato membro che lo firmerà successivamente senza riserva di ratificazione o d'accettazione o lo ratificherà, oppure l'accetterà, l'Accordo entra in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o d'accettazione.

Articolo 9

- 1 Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderirvi.
- 2 L'adesione avviene, mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, d'uno strumento d'adesione, che avrà effetto un mese dopo la data del suo deposito.

Articolo 10

- 1 Qualsiasi Parte contraente può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, designare il o i territori cui s'applica il presente Accordo.
- 2 Qualsiasi Parte contraente può, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione o successivamente in qualsiasi altro momento, allargare l'applicazione del presente Accordo mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali e per il quale è autorizzata a stipulare.
- 3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato nella dichiarazione, alle condizioni previste nell'articolo 1 del presente Accordo.

Articolo 11

- 1 Qualsiasi Parte contraente può, per quanto la concerne, disdire il presente Accordo inviando una notificazione pertinente al Segretario generale del consiglio d'Europa.
- 2 La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Articolo 12

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito al presente Accordo:

- a qualsiasi firma senza riserva di ratificazione o d'accettazione;
- b qualsiasi firma con riserva di ratificazione o d'accettazione;
- c il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione.
- d qualsiasi data d'entrata in vigore del presente Accordo, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8;

- e qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10;
- f qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data in cui la disdetta ha effetto;
- g qualsiasi modificazione o complemento del Protocollo e del suo allegato, giusta il paragrafo 4 dell'articolo 4 del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 17 settembre 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.